SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

46° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000

Presidenza del presidente GUERZONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1614) ***AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riodinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra***

(2964) ***VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra***

(4285) ***BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra***

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione Pag.* 2, 3, 5 e *passim*

* AGOSTINI *(PPI)* 2, 6

ALBERTINI *(Misto)* 7

* BONATESTA *(AN)* 6

BONAVITA *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 7

COSTA *(Forza Italia)* 7

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* 5

VEGAS *(Forza Italia)* 7

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

DL 1667

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1614) ***AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra***

(2964) ***VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra***

(4285) ***BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra***

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra», d'iniziativa dei senatori Agostini, Palombo, Russo Spena, Manca, Robol, Ucchielli, Pellicini, Danieli, Semenzato, Manfredi, Gubert, De Santis, Biscardi, Lo Curzio, Parola e Dentamaro; «Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra», d'iniziativa dei senatori Vegas, Di Benedetto, Giaretta, Tarolli, Gubert, Mazzuca Poggiolini, Crescenzio, Pace, Dondeynaz e Ripamonti, e «Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra», d'iniziativa dei senatori Bonatesta, Battaglia, Bornacin, Basini, Castellani Carla, Collino, Cozzolino, Curto, Cusimano, Demasi, Mantica, Mulas, Pace, Servello, Florino, Marri, Pellicini, Ragno, Magliocchetti e De Corato.

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha già approvato, l'11 maggio scorso, in sede referente, il testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, testo nel quale non compaiono più le deleghe originariamente previste nei disegni di legge. Successivamente, il 23 maggio scorso, il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta della Commissione di trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

Ricordo, inoltre, che la Commissione ha acquisito il parere espresso dalle competenti Commissioni.

Stante l'assenza del relatore, senatore Staniscia, impossibilitato a intervenire in Commissione, io stesso lo sostituirò in tale veste.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto in sede referente alla nuova fase procedurale. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo pertanto di assumere come testo base il testo modificato già approvato in sede referente.

AGOSTINI. Signor Presidente, dal momento che la Commissione esamina in sede deliberante il testo approvato in sede di Comitato ristretto in accordo con il Governo, non posso che esprimere la mia soddisfazione. Il passaggio dalla sede referente a quella deliberante è un passo in avanti decisivo per garantire a questa categoria il riconoscimento che merita.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Prendo atto che la Commissione concorda con la proposta di assumere come testo base il testo unificato approvato in sede referente.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato:

Art. 1.

(Recuperi di indebiti pagamenti)

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

È approvato.

Art. 2.

(Elevazione del limite di reddito)

1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1º gennaio 2001 ed a lire 22.310.775 a decorrere dal 1º gennaio 2002.

2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

È approvato.

Art. 3.

(Assegno di superinvalidità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera *A*-bis), numeri 1) e 2), della Tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidità di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

È approvato.

Art. 4.

(Ricorso gerarchico)

1. Alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: «Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione» sono soppresse;

b) all'articolo 16, comma 1, il secondo capoverso è soppresso.

2. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui al comma 1 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo presento il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Ricorso gerarchico)

1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo è abrogato.

3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.1 GUERZONI

Desidero chiarire che la modifica del comma 1 dell'articolo 4 del testo approvato in sede referente ha carattere esclusivamente formale e si rende opportuna per ragioni di *drafting*. Non è conseguentemente necessario richiedere il parere della 1ª e della 5ª Commissione.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'articolo 4 che è in sostanza un mero coordinamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 4.1, da me presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a partire dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BONATESTA. Signor Presidente, la posizione del Gruppo Alleanza Nazionale era nota fin dall'inizio. Noi avevamo presentato un disegno di legge di delega al Governo per una riforma più generale che risolvesse definitivamente il problema delle pensioni di guerra. A fronte delle difficoltà in termini di spesa prospettate dal Governo e per consentire che il provvedimento potesse proseguire celermente nel suo *iter,* di comune accordo con le altre parti politiche abbiamo acceduto alla richiesta di lavorare ad un testo unificato che comprendesse quanto meno alcune delle proposte ipotizzate nel disegno di legge da noi presentato. Conseguentemente, in modo da garantire un primo passo avanti, abbiamo acceduto anche alla richiesta di passaggio del provvedimento alla sede deliberante.

Riteniamo che il testo in esame non sia comunque esaustivo delle problematiche relative alle pensioni di guerra e lo consideriamo solo come un primo impegno del Governo e del Parlamento in vista di un riordino definitivo della materia.

Dal momento che sia per i necessari tempi tecnici, sia per la scarsa attenzione – voglio essere diplomatico – dimostrata dallo stesso Governo non sarà possibile procedere in questo senso nell'ambito dell'attuale legislatura, il Gruppo Alleanza Nazionale già a partire dalla prossima legislatura si farà carico del problema delle pensioni di guerra presentando immediatamente un nuovo disegno di legge che permetta di arrivare ad un riordino più complessivo e che affronti tutte le questioni rimaste in sospeso.

Pertanto, nell'esprimere una cauta e attenta soddisfazione per il risultato raggiunto anche grazie al contributo offerto dal nostro Gruppo, preannuncio il voto favorevole del nostro schieramento sul provvedimento.

AGOSTINI. Signor Presidente, avrei rinunciato ad intervenire se il senatore Bonatesta non avesse precisato il comportamento futuro del Gruppo che egli rappresenta. Credo che dobbiamo innanzitutto salutare con favore questo provvedimento che rappresenta uno stralcio derivante da un progetto organico presentato con l'adesione di tutte le forze politiche. L'aspirazione del Gruppo che ho l'onore di rappresentare è di dare

inizio a questo riordino, senza ulteriori rinvii alla prossima legislatura, già a partire dalla prossima legge finanziaria in cui potrebbero essere riprodotti alcuni degli elementi previsti nel provvedimento di delega. In questo modo si avrebbe un secondo stralcio che tiene conto della situazione generale.

Annuncio che al più presto presenteremo una proposta di legge che conterrà tutti i punti che al momento sono stati accantonati. Oggi concordiamo sul provvedimento che ci accingiamo a votare. È questa la volontà del Gruppo che ho l'onore di rappresentare, a nome del quale esprimo un voto favorevole al testo in esame.

VEGAS. Nel riferirmi alle osservazioni già espresse sul testo unificato in occasione dell'esame in sede referente, preannuncio il mio voto favorevole sul provvedimento.

COSTA. Riconfermo la volontà del Gruppo Forza Italia, la stessa peraltro espressa da tutti gli altri Gruppi che hanno consentito il trasferimento alla sede deliberante, di dare al più presto attuazione al provvedimento in esame, che riguarda categorie benemerite.

ALBERTINI. Signor Presidente, esprimo la soddisfazione dei Comunisti Italiani per il primo risultato positivo in vista di un intervento più ampio e complesso in materia di pensioni di guerra. È il primo provvedimento in materia che finalmente riesce a varcare il traguardo. Non sono state purtroppo risolte alcune questioni molto rilevanti e importanti, come ricordava il collega Agostini; ribadiamo il nostro impegno perché si proceda, in tempi contenuti e con maggiore celerità rispetto al passato, a dare risposte adeguate alle giuste rivendicazioni di categorie che da tempo aspettano risposta.

BONAVITA. Esprimo il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra sul provvedimento, che rappresenta un primo passo, dopo una lunghissima attesa, per dare una risposta alle giuste rivendicazioni avanzate da tempo da parte degli invalidi di guerra.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1614, 2964 e 4285 come modificato, che assumerà il seguente titolo: «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,20.